



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/39/3397

ROMA , 5 dicembre 2005

OGGETTO: Reperibilità.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= R O M A =

ALLA SEGRETERIA GENRALE SAP

= R O M A =

AL PATTO AFFILIATIVO SIAP-ANFP

= R O M A =

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL

= R O M A =

ALLA FEDERAZIONE SINDACALE DI POLIZIA

= R O M A =

ALLA FEDERAZIONE CONSAP-ITALIA SICURA (Anip-U.S.P.)

= R O M A =

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-IP-FPS

= R O M A =

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS

= R O M A =

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare n. 333-A/9807.F.11.1, datata 5 dicembre 2005, concernente l'oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio
Monetti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per le Risorse Umane

N. 333-A/9807.F.11.1

Roma, 5 DIC. 2005

OGGETTO: Reperibilità.

AI SIGG. DIRIGENTI	DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. QUESTORI	DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE	DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE	DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE	DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE	DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE	DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE	DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>S E D E</u>
AL SIG. DIRIGENTE	DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per le Risorse Umane

AI SIGG. DIRIGENTI	DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE	DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE	DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE	DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE	DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

L'accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali relativo all'anno 2004, sottoscritto in data 23 settembre 2005, ha aumentato la misura



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per le Risorse Umane

del compenso della reperibilità, portata a 17 euro per ciascun turno, e ha chiarito che detto compenso, come già precisato con circolare n.557/RS/01/126/2937 dell'11/10/2005, spetta:

- 1) al personale collocato in reperibilità, a prescindere dal fatto che durante detto turno sia chiamato o meno ad intervenire;
- 2) al personale non reperibile chiamato a prestare servizio per sopravvenute esigenze, precisandosi che tale ipotesi può riguardare sia il personale che nella giornata ha già effettuato il previsto turno di servizio sia quello che, a vario titolo, era libero dal servizio.

La fattispecie di cui al punto 2), pur non essendo disposta con precedente, apposita ordinanza, tuttavia produce gli effetti tipici della reperibilità consistenti nell'obbligo di intervento in seguito alla chiamata e nel diritto ad identico compenso. **E' di tutta evidenza che il ricorso a tale impiego si giustifica solo in presenza di eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio.** Anche in tal caso occorrerà che il responsabile dell'ufficio adotti, a ratifica, un motivato provvedimento.

Nella considerazione che la descritta disciplina, pur risultata dall'accordo relativo all'anno 2004, potrà essere riconfermata, nelle sue linee essenziali, anche nelle intese successive, occorre rilevare che l'ampliamento delle fattispecie remunerabili ed il sostanziale incremento del relativo compenso, ove non bilanciati da una più accorta utilizzazione dello strumento della reperibilità, comporteranno un inevitabile aumento del fabbisogno finanziario che andrà ad incidere sensibilmente, e con rischio di incapienza, sul fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali. Del resto, dalle segnalazioni delle contabilità relative ai pagamenti dei compensi in questione, finora pervenute al CENAPS, si è avuto modo di rilevare un eccessivo ricorso alla reperibilità e, talora, anche al di là dei limiti previsti.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare, di seguito, le principali disposizioni normative e pattizie attualmente vigenti alle quali le SS.LL. sono tenute ad attenersi con responsabile scrupolosità.

L' **art. 64 della legge 121/ 81** stabilisce che, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso, può essere fatto obbligo agli appartenenti ai vari ruoli della polizia di Stato di mantenere la reperibilità.

La giurisprudenza formatasi in materia ha poi chiarito che l'istituto in questione costituisce uno strumento mediante il quale garantire l'immediato e puntuale intervento delle forze dell'ordine in tutti quei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario e che le ordinanze con cui vengono disposti i turni di reperibilità debbono contenere, per la piena legittimità, non un generico rinvio alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, bensì un riferimento alle esigenze che si intendono fronteggiare e che giustifichino il ricorso alla effettuazione dei turni di reperibilità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per le Risorse Umane

L'art. 14 dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 15 maggio 2000, nel fissare i criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità, prevede che, oltre quanto previsto dall'art.64 della legge 121/81, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità sulla base di turni trimestrali di servizio stabiliti dal dirigente dell'Ufficio, Reparto o Istituto, previa intese con le organizzazioni sindacali aventi titolo e nel rispettosi quanto indicato dall'art. 19, secondo comma lett. a) motivata informazione scritta alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali e stabilisce, tra l'altro, che:

- a) ciascun dipendente non possa essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese;
- b) non è possibile collocare giornalmente in reperibilità più del 5% della forza effettiva di ciascun Ufficio, Reparto o Istituto
- c) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio.

Con circolare n. 555/39 RS/01/113/2083 del 5/6/2000, cui si rinvia per l'integrale lettura, si è rilevato che l'istituto della reperibilità di cui all' art. 14 citato è strutturato in due fattispecie: la prima ancorata alle previsioni dell'art.64 della legge 121/81 e modulata sulla scorta della precedente disciplina; la seconda di natura pattizia e, anche, solo eventualmente applicabile. Tuttavia, si consiglia di provvedere alla programmazione dei turni, "fermo restando che, nei casi nei quali occorra prevedere la reperibilità anche per settori non espressamente disciplinati dall'accordo con le OO.SS., potrà trovare applicazione, ricorrendone i presupposti ed adeguatamente motivando il relativo provvedimento, il disposto di cui all'art.64 della legge 121/81"

Tutto ciò premesso, nell'invitare le SS.LL. ad un ponderato e giustificato utilizzo dell'istituto in questione, si precisa che i diversi tipi di reperibilità (normativa e pattizia) ed i casi di intervento su chiamata vanno ricompresi, nel loro complesso, nei soprarichiamati limiti dei cinque turni mensili per ciascun dipendente e del 5% della forza effettiva. Detti limiti sono da intendersi come invalicabili e, comunque, utilizzabili nel massimo solo per comprovate esigenze e con l'osservanza delle prescritte procedure.

Si confida nella consueta collaborazione.

per il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Il Direttore Centrale per le Risorse Umane

Calvo